

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 20-6894

Azienda ospedaliera Citta' della Salute e della Scienza di Torino. Decadenza direttore generale nominato con DGR 16-4041 del 27.06.2012. Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino. Nomina direttore generale.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Con D.G.R. n. 23 – 6578 del 28.10.2013 la Giunta, preso atto dell'intesa in proposito raggiunta tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, ha proposto al Consiglio regionale di modificare l'allegato B alla D.C.R. n. 167 – 14087 del 3.04.2012 (inerente l'approvazione del PSSR 2012 – 2015), conferendo all'attuale azienda ospedaliera (AO) Città della Salute e della Scienza di Torino – quale risultante dall'accorpamento dell'azienda ospedaliero universitaria (AOU) S. Giovanni Battista di Torino e delle aziende ospedaliere C.T.O./M. Adelaide e O.I.R.M. / S. Anna – la qualificazione giuridica di azienda ospedaliero–universitaria.

Con successiva D.C.R. n. 257-35502 del 12.11.2013 il Consiglio regionale, in accoglimento della proposta della Giunta, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della l.r. 18/2007 e s.m.i., ha proceduto all'individuazione della nuova azienda ospedaliero–universitaria (AOU) Città della Salute e della Scienza di Torino.

Successivamente, in conformità alle disposizioni di cui al successivo comma 2 del citato art. 21 della l.r. n. 18/2007 e s.m.i., con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 06.12.2013 si è provveduto in ordine alla costituzione della nuova azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, disponendo, tra l'altro, che la nuova azienda abbia decorrenza a far data dal 01.01.2014, contestualmente all'estinzione dell'azienda ospedaliera omologa.

Con D.G.R. n. 16 – 4041 del 27/06/2012 si era a suo tempo provveduto alla nomina del Direttore generale dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, nella persona del Dott. Angelo Del Favero, nato a Valle di Cadore (BL) il 16.09.1949, ed il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale (rep. n. 16870) era stato sottoscritto per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del d. lgs. n. 502/1992 s.m.i., con decorrenza dal 01.07.2012.

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato dal Dott. Del Favero prevede tra l'altro, alla lett. e) dell'art. 9, comma 1 (“Clausole risolutive espresse”) che, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., lo stesso è risolto nel caso di “modificazioni che comportino la soppressione dell'azienda sanitaria cui il direttore generale è preposto ... (omissis) ... “.

Quanto sopra premesso, attesa l'estinzione, in data 01.01.2014, dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, e la contestuale costituzione dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, si rende necessario dichiarare la decadenza del dr. Angelo Del Favero, con decorrenza dalla stessa data, dall'incarico di Direttore generale dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, ai sensi del citato art. 9, comma 1, lett. e) del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale e la conseguente, contestuale risoluzione del contratto medesimo, annotato a repertorio con il n. 16870.

Per quanto sopra, allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa per quanto riguarda l'attuale organo di vertice dell'azienda, si deve contestualmente provvedere in ordine alla nomina del medesimo dr. Angelo Del Favero, sempre con decorrenza dal 01.01.2014, a

Direttore generale dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, subordinando l'attribuzione dell'incarico alla stipulazione, con il medesimo, di un nuovo contratto di prestazione d'opera intellettuale, in conformità allo schema tipo di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 42 – 3552 del 19.03.2012 (come integrato dalla D.G.R. n. 45 – 5883 del 03.06.2013), nonché alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione, conforme al modello allegato sub 2 al medesimo schema di contratto tipo, inerente altresì l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconfirabilità dell'incarico, di incompatibilità, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica (come integrato dalla D.D. n. 980 del 27.11.2013).

Si dà atto che il nominativo del dr. Angelo Del Favero risulta inserito nell'elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale approvato con DGR n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi, nelle more dell'approvazione del nuovo elenco regionale di idonei, per la formazione del quale risultano allo stato in corso le relative procedure di selezione; l'utilizzo dell'elenco di cui alla DGR sopra citata avviene in conformità alle indicazioni di cui alle DDGR n. 5-5518 del 14.03.2013 e 5-6030 del 02.07.2013, rispettivamente inerenti la definizione dei criteri per la nomina a direttore generale di ASR e l'indizione dell'avviso pubblico di selezione, ed assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta del candidato, dei requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.l. n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

Si dà atto altresì che la nomina del dr. Angelo Del Favero a direttore generale dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino avviene d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 517/1999, nonché dell'art. 11, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i..

La stessa intesa risulta essere stata formalizzata con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 12607/SB0100/PRE del 10.12.2013 e successivo riscontro del Rettore dell'Università degli Studi di Torino in data 11.12.2013 (prot. n. 73659).

L'incarico di direzione generale è conferito, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01.01.2014 ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., dalla data di stipulazione del contratto se successiva.

La sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale da stipularsi con il direttore generale nominato è demandata all'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato.

Al direttore generale così nominato sono assegnati, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli obiettivi di nomina individuati nell'allegato A che, titolato "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 3 bis, comma 5, D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)", si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il trattamento economico complessivo annuo assegnato al direttore generale della nuova AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è determinato in euro 123.949,60 (euro centoventitremilanovecentoquarantanove/sessanta) conformemente all'importo così quantificato per le ex aziende sanitarie, complessivamente considerate, San Giovanni Battista di Torino, C.T.O./M. Adelaide, O.I.R.M. / S. Anna dall'allegato B alla D.G.R. n. 16 – 3726 del 27.04.2012.

L'importo del compenso così determinato potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli ulteriori specifici obiettivi (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori), da individuare con successivo provvedimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale, con particolare riguardo agli interventi collegati all'attuazione dei Programmi Operativi per il triennio 2013/2015.

Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Attesa inoltre la citata estinzione, alla data del 01.01.2014, dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, si ritiene necessario formulare alcune indicazioni con riguardo all'operatività dell'organo aziendale di controllo (Collegio sindacale), allo scopo di assicurarne la continuità delle funzioni.

In punto, si deve rilevare come l'art. 1 della l.r. n. 3/2012 (“Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale”) stabilisca che “le disposizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio – sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 della medesima legge regionale”.

Con specifico riferimento all'organo di controllo aziendale (Collegio sindacale) il citato comma 3, dell'art. 24 della l.r. n. 18/2007, dopo avere individuato il criterio per l'operatività dei Collegi sindacali nel caso di aziende derivate dalla fusione di aziende preesistenti, dispone, al secondo alinea, che “per le restanti ASL continua ad operare, sino alla sua naturale scadenza, il Collegio sindacale in carica.”

Nei confronti della disposizione in parola si ritiene peraltro di doversi invocare, evidentemente, la riserva di compatibilità formulata nel citato art. 1 della l.r. n. 3/2012, posto che, come noto, la composizione specificamente prevista per i Collegi sindacali delle aziende ospedaliere - universitarie dall'art. 4, comma 3, del D. lgs. n. 517/1999 differisce dalla composizione dei Collegi sindacali delle aziende ospedaliere (dovendosi infatti garantire la rappresentanza – espressa mediante la designazione di un proprio componente - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Università interessata), con la conseguenza che l'eventuale scelta in favore della continuità del Collegio sindacale attualmente operante, sino alla sua naturale scadenza, apparirebbe in contrasto con l'esigenza di assicurare, in seno al Collegio sindacale della nuova azienda ospedaliero–universitaria, la specifica composizione prescritta dal richiamato art. 4, comma 3, del D. lgs. n. 517/1999 cit.

Per quanto sopra, si ritiene necessario disporre pertanto in ordine alla decadenza del Collegio sindacale sino ad ora in carica presso l'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, con decorrenza dal 01.01.2014.

Attesa peraltro la decorrenza, sopra citata, per la costituzione della nuova azienda ospedaliero – universitaria, in conformità all'indicazione di cui al citato D.P.G.R. n. 71 del 06.12.2013, ed in considerazione dei tempi necessari alla ricostituzione del nuovo organo di controllo aziendale, a loro volta dipendenti dalla necessità di acquisire, dai diversi soggetti individuati dal citato art. 4,

comma 3, D.lgs. n. 517/1999, le designazioni dei componenti di rispettiva spettanza, si ritiene di dover richiamare le prescrizioni dettate, in materia di proroga degli organi amministrativi, dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994, quali indirettamente confermate dal più recente art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 (disposizione, quest'ultima, specificamente riferita alla costituzione dei Collegi dei revisori dei conti e sindacali), a mente delle quali gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di naturale scadenza "sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo".

Nell'individuare pertanto al 31.12.2013 - in conformità alla decorrenza, prevista come si è detto al 01.01.2014, della nuova azienda ospedaliero universitaria - il termine di scadenza del Collegio sindacale attualmente in carica presso l'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, si da atto sin d'ora del possibile ricorso alla proroga dello stesso Collegio, ai sensi del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 293/1994, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dal 01.01.2014, termine entro il quale dovranno essere posti in essere gli adempimenti necessari a consentire la puntuale ricostituzione dell'organo di controllo aziendale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 3, d. lgs. n. 517/1999.

Nel dare in ogni caso mandato, per le finalità di cui sopra, alla competente Direzione Sanità in ordine alla tempestiva richiesta, ai soggetti interessati, della formulazione delle designazioni di competenza, si designa sin d'ora, quale componente di spettanza regionale in seno al nuovo Collegio, la dr.ssa Ribaudò Nadia, (omissis) (in conformità alla designazione a suo tempo già espressa a mezzo della D.G.R. n. 30-4552 del 10.9.2012, vale a dire del primo dei due provvedimenti di designazione a suo tempo adottati).

La Giunta regionale;

visti

il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

il D.lgs n. 21 dicembre 1999, n. 517 avente ad oggetto: "Disciplina dei rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

il D.lgs. 30.06.2011, n. 123 avente ad oggetto: "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

il D.L. 16.05.1994, n. 293 avente ad oggetto: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" convertito dalla legge n. 444/1994;

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 avente ad oggetto: "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 avente ad oggetto: " Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";

la l.r. 28 marzo 2012, n. 3 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale";

la DGR n. 23-6578 del 28.10.2013;

la DCR n. 167-14087 del 03.04.2012;

la DCR n. 257-35502 del 12.11.2013;

la DGR n. 16-4041 del 27.06.2012;

la DGR n. 42-3552 del 19.03.2012;

la DGR n. 45-5883 del 03.06.2013;

la DGR n. 16-3726 del 27.04.2012;

la DGR n. 27-4692 del 08.10.2013;

la DGR n. 30-4552 del 10.09.2013;
il DPGR n. 71 del 06.12.2013;
la DD n. 980 del 27.11.2013;
la nota del Presidente della Giunta regionale prot. n. 12607/SB0100/PRE del 10.12.2013;
la nota del Rettore dell'Università degli Studi di Torino prot. n. 73659 dell'11.12.2013.

Condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

.di dichiarare la decadenza del dr. Angelo Del Favero, con decorrenza dal 01.01.2014, dall'incarico di Direttore generale dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino, ai sensi del citato art. 9, comma 1, lett. e) del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale e la conseguente, contestuale risoluzione del contratto medesimo, annotato a repertorio con il n. 16870;

di provvedere contestualmente, allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa per quanto riguarda l'attuale organo di vertice dell'azienda, in ordine alla nomina del medesimo dr. Angelo Del Favero, sempre con decorrenza dal 01.01.2014, a Direttore generale dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, subordinando l'attribuzione dell'incarico alla stipulazione, con il medesimo, di un nuovo contratto di prestazione d'opera intellettuale, in conformità allo schema tipo di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 42 – 3552 del 19.03.2012 (come integrato dalla D.G.R. n. 45–5883 del 03.06.2013), nonché alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione, conforme al modello allegato sub 2 al medesimo schema di contratto tipo, inerente altresì l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico, di incompatibilità, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica (come integrato dalla D.D. n. 980 del 27.11.2013);

di dare atto che il nominativo del dr. Angelo Del Favero risulta inserito nell'elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale approvato con DGR n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi, nelle more dell'approvazione del nuovo elenco regionale di idonei, per la formazione del quale risultano allo stato in corso le relative procedure di selezione; l'utilizzo dell'elenco di cui alla DGR sopra citata avviene in conformità alle indicazioni di cui alle DDGR n. 5-5518 del 14.03.2013 e 5-6030 del 02.07.2013, rispettivamente inerenti la definizione dei criteri per la nomina a direttore generale di ASR e l'indizione dell'avviso pubblico di selezione, ed assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta del candidato, dei requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.l. n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012;

di dare altresì atto che la nomina del dr. Angelo Del Favero a direttore generale dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino avviene d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 517/1999, nonché dell'art. 11, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i.; la stessa intesa risulta essere stata formalizzata con nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 12607/SB0100/PRE del 10.12.2013 e successivo riscontro del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino (nota prot. n. 73659 dell'11.12.2013);

di stabilire che l'incarico di direzione generale sia conferito, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01.01.2014 ovvero, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., dalla data di stipulazione del contratto se successiva;

di demandare all'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia, Coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale da stipularsi con il direttore generale nominato;

di assegnare al direttore generale così nominato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli obiettivi di nomina individuati nell'allegato A che, titolato "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 3 bis, comma 5, D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)", si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporre che il trattamento economico complessivo annuo assegnato al direttore generale della nuova AOU Città della Salute e della Scienza di Torino sia determinato in euro 123.949,60 (euro centoventitremilanovecentoquarantanove/sessanta), conformemente all'importo così quantificato per le ex aziende sanitarie, complessivamente considerate, San Giovanni Battista di Torino, C.T.O./M. Adelaide, O.I.R.M. / S. Anna dall'allegato B alla D.G.R. n. 16 – 3726 del 27.04.2012;

di stabilire che l'importo del compenso così determinato potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli ulteriori specifici obiettivi (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori), da individuare con successivo provvedimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale, con particolare riguardo agli interventi collegati all'attuazione dei Programmi Operativi per il triennio 2013/2015;

di dare atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'azienda ospedaliero – universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino;

di approvare le indicazioni, riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, inerenti l'operatività del Collegio sindacale aziendale, dando mandato alla competente Direzione Sanità in ordine all'adozione degli adempimenti necessari a consentire la tempestiva ricostituzione dell'organo di controllo, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, d. lgs. n. 517/1999, e provvedendo altresì a designare sin d'ora, quale componente di spettanza regionale in seno al nuovo Collegio, la dr.ssa Nadia Ribaudò (omissis) (in conformità alla designazione a suo tempo già espressa a mezzo della D.G.R. n.30-4552 del 10.9.2012, vale a dire del primo dei due provvedimenti di designazione a suo tempo adottati).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A : “Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 3 bis, comma 5, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.)”.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

- 1) Nell'ottica del conseguimento della piena integrazione aziendale, realizzare l'unificazione, anche sul piano dei sistemi informativi e delle banche dati aziendali, della gestione delle procedure per l'esercizio unificato delle funzioni amministrative, tecniche, logistiche e di supporto all'erogazione e alla rendicontazione, attraverso i flussi informativi, delle prestazioni sanitarie, già in capo alle tre ex aziende ospedaliere S. Giovanni Battista, OIRM/S. Anna, CTO/M. Adelaide.

- 2) Realizzare la riduzione del numero delle strutture aziendali, sia complesse che semplici, in conformità alle indicazioni regionali ed alle previsioni contenute nell'atto aziendale.